



COMUNE di GIARRE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il Consiglio Comunale, considerata la situazione di dissesto finanziario dell'Ente dichiarato con la delibera di Consiglio Comunale n. 52 dell' 11 luglio 2018 ed in osservanza, come da precedente Regolamento, ai principi normativi stabiliti dalla Legge Regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, con il presente Regolamento intende aggiornare l'impianto normativo delle Commissioni Consiliari.

Pertanto, considerato lo stato di dissesto e la volontà di questo Consiglio Comunale di attuare una spending review, a partire dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento, e limitatamente al periodo del dissesto, si procede all'eliminazione del gettone di presenza ai Capigruppo che partecipano alle Commissioni Consiliari e nel contempo si attuano ulteriori modifiche atte ad aggiornare il suddetto Regolamento.

2. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'organizzazione, le competenze, la nomina dei Componenti ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari quali Organi interni del Consiglio Comunale e viene emanato in conformità ai principi normativi Regionali, allo Statuto e al Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 2 — Eccezioni relative all'interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate durante le riunioni delle Commissioni da Consiglieri-componenti, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione d'argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al terzo comma.

2. Le eccezioni, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sollevate da componenti o da Consiglieri Comunali al di fuori delle riunioni devono essere presentate per iscritto al Presidente.

3. Il Presidente, se la soluzione non risulta immediatamente possibile, incarica il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla

Conferenza dei Capigruppo la quale può demandare la decisione al Consiglio che si esprime a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Qualora la maggioranza di cui al superiore comma non venisse raggiunta, la decisione verrà adottata a maggioranza semplice in una successiva seduta, da tenersi non prima di due giorni.

Art. 3 — Commissioni Consiliari

Ai fini del presente Regolamento, le Commissioni Consiliari si distinguono in:

- a) permanenti;
- b) speciali di studio;
- c) di indagine;
- d) controllo e garanzia.

Art. 4 — Cessazione e decadenza della carica di componente

1. Cessano automaticamente dalla carica di Componente delle Commissioni Consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di Consiglieri Comunali.
2. Cessano altresì, dalla carica coloro che si dimettono dal Gruppo Consiliare che li aveva designati.
3. Decadono dalla carica coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive. In tal caso, su segnalazione scritta del Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale, sono applicate le procedure di decadenza previste per i Consiglieri Comunali.
4. Le dimissioni dalla carica di Componente della Commissione debbono essere presentate al Consiglio con comunicazione scritta e sottoscritta, inviata al Presidente e per conoscenza al Segretario Comunale o formalizzate nella seduta del Consiglio e inserite a Verbale.
Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Le Commissioni Consiliari continuano ad operare nel pieno delle loro funzioni fino a quando al loro interno è presente la maggioranza dei Componenti e sia presente almeno un Componente della maggioranza consiliare e uno della minoranza consiliare. Il Consiglio Comunale procede alla surroga del Componente o dei Componenti dimissionari a partire dalla prima seduta utile e nel più breve tempo possibile.
5. In qualunque modo nelle ipotesi di cui ai precedenti commi deve essere sempre salvaguardato il criterio della proporzionalità.

TITOLO II FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 5 - Presidenza

1. Le Commissioni consiliari provvedono, nella prima riunione, all'elezione di un Presidente e di un Vice Presidente.
2. All'elezione del Presidente si procede con voto segreto a maggioranza dei componenti assegnati.
3. In caso di votazione infruttuosa si procede, nel corso della stessa seduta, ad ulteriori votazioni fino a quando un componente non abbia riportato la maggioranza dei voti dei presenti.
4. Con lo stesso modo si procede all'elezione del Vice Presidente.

Art. 6 – Segretario

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Segretario Generale del Comune che appartenga almeno alla categoria giuridica C.

Oltre al segretario deve essere designato tra gli impiegati comunali un vice segretario. In assenza del Segretario e del vice segretario della Commissione, il Presidente procederà alla nomina del Segretario verbalizzante tra i consiglieri presenti.

2. Il Segretario della Commissione ha il compito:

- a) di assistere il Presidente nell'assicurare l'organizzazione e la funzionalità della Commissione;
- b) di partecipare ai lavori delle Commissioni, redigere e sottoscrivere i verbali, mantenendo il relativo riserbo;
- c) di trasmettere i verbali già approvati all'Ufficio competente per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente in materia.
- e) di rilasciare copia dei verbali approvati su preventiva autorizzazione del Presidente della Commissione.

Art. 7 — Convocazione

1. Le Commissioni Consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:

- a) per iniziativa del Presidente;
- b) a richiesta di almeno due suoi componenti.

2. L'avviso di convocazione delle Commissioni deve indicare:

- a) il luogo, il giorno e l'ora della riunione;
- b) l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso di convocazione, di cui al precedente comma 2, deve essere notificato almeno due giorni interi liberi prima di quello stabilito per le riunioni:

- a) a tutti i componenti le rispettive Commissioni;
- b) al Sindaco ed all'Assessore competente per materia;
- c) a tutti i Capigruppo consiliari;
- d) ai Dirigenti di competenza;
- e) ai Revisori dei Conti se la materia rientra nelle loro competenze.

4. Nel caso di aggiornamento della stessa seduta non occorre notificare ai presenti l'aggiornamento anche al giorno successivo essendo sufficiente informare i Componenti e i Capigruppo assenti.

5. Le Commissioni Consiliari possono essere convocate con carattere d'urgenza qualora sussistano urgenti e rilevanti motivi. La convocazione avviene almeno 24 h prima della seduta.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato contestualmente all'Albo on line dell'Ente Comunale.

Art. 8 — Validità delle sedute

1. Le Commissioni Consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti. In particolare, le Commissioni, fatte salve le competenze degli altri organi, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi e orientamenti, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio comunale.

2. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta e qualora dopo la ripresa non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora dell'originaria convocazione. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti, arrotondato all'unità superiore. In caso di Commissioni congiunte, il numero legale per la validità delle sedute si computa in relazione alla somma dei componenti delle Commissioni, fermo restando che nelle sedute di prosecuzione è necessaria la presenza di almeno un componente per ogni Commissione. Nel caso di seduta deserta per mancanza del numero legale sia all'inizio della seduta, a seguito della sospensione di un'ora e nella seduta di prosecuzione non è dovuto ai componenti alcun gettone di presenza. La mancata partecipazione del componente ai lavori della Commissione non dà diritto al gettone di presenza.
3. Alle sedute delle Commissioni possono assistere, senza diritto d'intervento, tutti i Consiglieri Comunali. La seduta è aperta al pubblico, che non ha alcun diritto d'intervento, durante la trattazione dei seguenti argomenti:
 - a) Statuto e sue modifiche;
 - b) Bilancio preventivo;
 - c) Conto Consuntivo;
 - d) Strumenti urbanistici generali ed attuativi.

In tal caso nell'avviso di convocazione pubblicato all'Albo on line deve essere specificato che la seduta è aperta al pubblico. Per la Polizia delle adunanze pubbliche si applica la normativa prevista dal Regolamento delle sedute del Consiglio Comunale.

4. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e gli Assessori competenti per materia possono partecipare alle sedute delle Commissioni. Gli stessi hanno diritto d'intervento ma non di voto.
5. Condizione necessaria per la corresponsione del gettone di presenza è l'effettiva partecipazione del Consigliere Comunale avente diritto, per almeno 20 minuti della durata della seduta.
6. I Consiglieri Comunali che partecipano alle Commissioni Consiliari permanenti, anche nella qualità di capigruppo senza diritto di voto, non hanno diritto alla corresponsione del gettone di presenza, limitatamente al periodo di dissesto come previsto all'art.1 comma 1.
7. I Consiglieri Comunali che partecipano quali componenti effettivi delle Commissioni Consiliari permanenti hanno diritto ai permessi previsti dai commi 2 e 3 dell'Art. 20 della L.R. n. 30/2000 anche in caso di seduta deserta per mancanza del numero legale, a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 9 — Verbali

1. I Verbali delle Commissioni sono approvati, di norma, nella seduta successiva quella cui si riferiscono. I componenti delle Commissioni, in questa sede, hanno facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni.
2. I verbali, già approvati e debitamente firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono trasmessi all'Ufficio competente per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Copia di tutti i verbali delle Commissioni consiliari dovrà essere inserita nel rispettivo fascicolo.

Art. 10 - Audizione

1. Tutte le Commissioni hanno facoltà di procedere su materie di propria competenza, all'audizione:
 - del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali;
 - del Segretario Generale e dei dipendenti comunali;
 - dei rappresentanti del Comune in altri organismi;
 - dei Revisori dei Conti, per i quali, se inottemperanti, si applica il combinato disposto dell'art.3, 3° comma lett. C e dell'art. 7, 2° comma del Regolamento dei Revisori dei Conti.L'eventuale rifiuto deve essere motivato.
2. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

TITOLO III **COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI DI STUDIO,** **COMMISSIONI CONSILIARI D'INDAGINE,** **COMMISSIONI DI CONTROLLO E GARANZIA**

Art. 11 – Istituzione

1. L'istituzione delle Commissioni Consiliari di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 3 può essere disposta dal Consiglio Comunale in qualsiasi momento.
Con la deliberazione di cui al precedente comma 1 dovranno essere stabiliti:
 - a) il numero dei componenti di ciascuna Commissione assicurando la presenza proporzionale dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari;
 - b) il numero dei componenti da attribuire distintamente a ciascun gruppo;
 - c) l'oggetto di studio o di indagine o di controllo.
2. Tali Commissioni Consiliari dovranno essere composte di soli Consiglieri Comunali in carica ed in numero dispari.
3. Per l'istituzione di dette Commissioni Consiliari è richiesta la maggioranza dei Consiglieri assegnati. In caso di votazione infruttuosa, è sufficiente la maggioranza semplice nella seduta successiva.

4. I Consiglieri Comunali che partecipano alle suddette Commissioni Consiliari non hanno diritto alla corresponsione del gettone di presenza, a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

5. I Consiglieri Comunali che partecipano alle Commissioni Consiliari di cui al presente articolo hanno diritto ai permessi previsti dai commi 2 e 3 dell'Art. 20 della L.R. n. 30/2000. Condizione necessaria per il diritto ai permessi di cui sopra è l'effettiva partecipazione del Consigliere Comunale, quale componente della Commissione Consiliare speciale di studio, Commissione Consiliare d'indagine e/o Commissione di controllo e garanzia cui appartiene, per almeno 20 minuti della durata della seduta.

Art. 12 — Compiti delle Commissioni speciali di studio

1. Per lo studio di problemi di particolare rilevanza il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, con apposito atto deliberativo, Commissioni speciali di studio.

2. In relazione alla complessità dei problemi le dette Commissioni potranno essere assistite da esperti esterni senza alcun onere economico per l'Ente.

3. La Commissione, a conclusione dei lavori, redige un documento propositivo, il quale se approvato dal Consiglio Comunale costituisce atto di indirizzo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 — Compiti delle Commissioni d'indagine.

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può istituire nel suo seno Commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti relativi a materie attinenti l'Amministrazione Comunale.

2. Con lo stesso atto istitutivo saranno definiti:

a) l'oggetto e l'ambito di indagine;

b) il termine entro cui dovrà essere rassegnata la relazione al Consiglio Comunale, salva eventuale proroga motivata, concessa dal Consiglio Comunale, di durata non superiore alla metà del termine originariamente assegnato.

3. Ad ogni Consigliere Comunale spetta l'iniziativa della proposta di istituzione della Commissione di indagine per la cui istruttoria dovrà servirsi degli Uffici Comunali.

4. I poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori sono previsti dallo Statuto Comunale.

Art. 14 — Commissioni di controllo e garanzia

La composizione ed il funzionamento di tale commissione sarà prevista nell'atto istitutivo della stessa.

Art 15 — Nomina dei Componenti

1. Entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di istituzione delle Commissioni Consiliari di cui al precedente art. 3 lettere b), c) e d), il Presidente del Consiglio Comunale richiede ai Capigruppo Consiliari la designazione dei rispettivi rappresentanti.

2. Alla nomina dei componenti provvede il Presidente del Consiglio entro 5 giorni dal termine di cui al precedente comma 1). Con lo stesso atto, da notificare entro 5 giorni a tutti i componenti ed ai Capigruppo Consiliari, sarà fissata la data della prima riunione per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

TITOLO IV COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 16 – Istituzione

1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio istituisce nel suo seno le Commissioni permanenti.
2. Le Commissioni sono organi consultivi del Consiglio e promozionali dell'attività amministrativa.
3. Sono istituite cinque Commissioni Consiliari permanenti. Le materie di competenza sono così assegnate:

I Commissione Consiliare: Segreteria, Affari Generali, Affari Legali, Organizzazione dei Servizi, degli Uffici e del Personale. Rapporti con lo Stato, con la Regione, con gli Enti Locali e con altre istituzioni pubbliche e/o private. Protezione Civile, Polizia Urbana, Piani viari, traffico e circolazione, Statuti, Convenzioni e Regolamenti attinenti le materie di competenza.

II Commissione Consiliare: Sviluppo Economico, Economia, Lavoro, Industria, Commercio, Turismo e Agriturismo, Agricoltura, Artigianato e Cooperazione, Convenzioni e Regolamenti attinenti le materie di competenza.

III Commissione Consiliare: Bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni. Storni ed impinguamenti di fondi, Conti consuntivi, Istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina delle tariffe, contrattazione dei mutui, convenzioni e regolamenti attinenti le materie di competenza.

IV Commissione Consiliare: Istruzione, Cultura, Beni Culturali ed Ambientali, Tempo libero e Sport, problemi della gioventù e della terza età, solidarietà sociale, convenzioni e regolamenti attinenti le materie di competenza.

V Commissione Consiliare: pianificazione, assetto e difesa del territorio, Urbanistica, programmazione opere pubbliche, tutela e difesa dell'ambiente, convenzioni e regolamenti attinenti le materie di competenza.

Art. 17 - Funzioni

1. Le Commissioni Consiliari permanenti concorrono con il Consiglio Comunale alle funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Le Commissioni, in particolare, assumono iniziative ed approfondimenti:
 - a) in tema di controllo della gestione;
 - b) nella formazione dei programmi di investimento;
 - c) nella emanazione dei regolamenti e dei piani programmatici;
 - d) su tutti gli atti inviati dal Sindaco.
3. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni Consiliari permanenti le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale.
4. Il Presidente assegna ogni proposta di delibera alle Commissioni competenti. In caso di assegnazioni a più Commissioni si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 21.

Art. 18 — Composizione e nomina

1. Ciascuna Commissione è composta da cinque Consiglieri, designati dai rispettivi Capigruppo e proposti dal Presidente del Consiglio Comunale all'approvazione del Consiglio, nel rispetto della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi che dovrà riflettersi, nella maggior misura possibile nelle singole Commissioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale, entro dieci giorni dalla esecutività della delibera di cui al comma precedente, convoca la prima riunione di ciascuna Commissione per gli adempimenti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 19 - Partecipazione

1. Ciascun Consigliere può partecipare a non più di tre Commissioni e ha facoltà di farsi assistere in qualsiasi momento da un esperto senza alcun onere per l'Amministrazione.

2. L'attestazione dell'utilizzo dei permessi rilasciata dall'Amministrazione locale può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Art. 20 - Convocazione d'urgenza

Salva l'applicazione dell'art. 7 del presente Regolamento per le convocazioni ordinarie, nei casi d'urgenza la convocazione è effettuata con le stesse modalità previste per quella d'urgenza del Consiglio Comunale.

Art. 21 - Conferenze dei Presidenti delle Commissioni. Riunioni congiunte

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca conferenze dei Presidenti delle Commissioni Consiliari per approfondire argomenti riguardanti più di una Commissione, anche su richiesta di un singolo Presidente. I Presidenti delle Commissioni Consiliari che partecipano alle suddette Conferenze non hanno diritto alla corresponsione del gettone di presenza.

2. Per l'esame di problemi riguardanti le materie di competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale, su richiesta motivata dei rispettivi Presidenti, convoca riunioni congiunte di più Commissioni.

3. Le riunioni di cui al precedente comma sono presiedute dal Presidente più anziano d'età.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 — Norme di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati nell'ordine, in quanto applicabili:

a) Le leggi;

b) Lo Statuto;

c) i Regolamenti vigenti in materia;

d) Il Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Nell'applicazione del presente Regolamento dovranno essere rispettate le norme di cui al precedente comma. Inoltre, le norme del presente Regolamento saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora fossero in contrasto con intervenute modifiche della legislazione statale o regionale ovvero dello Statuto Comunale.

Art. 23 — Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata nella apposita sezione trasparenza sul sito web del Comune ed altresì tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici della Segreteria Generale.

2. Copia del presente Regolamento sarà inviata:

- a tutti i Consiglieri Comunali ed agli Assessori in carica;
- ai Segretari delle Commissioni Consiliari;
- a tutti i Responsabili di Area, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- ai Revisori dei Conti.

3. L'invio di cui al precedente comma dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo dei Consigli e delle Commissioni.

Art. 24 – Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali

Ai sensi dell'art. 21 bis della L.R. 23 dicembre del 2000 n. 30 devono essere pubblicati nel sito internet dell'Amministrazione comunale:

- le spese, a carico dell'Ente, erogate per i rimborsi e per i gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali;
- gli ordini del giorno, i verbali delle Commissioni Consiliari e dei Consigli, nonché l'orario di inizio e di fine delle Commissioni e dei Consigli, in apposita sezione dedicata ai Consigli Comunali ed alle singole Commissioni.

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo on line dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

Viene inserito nella raccolta dei Regolamenti e sul sito web del Comune in libera visione.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia.

INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 — Oggetto del Regolamento
- Art. 2 — Eccezioni relative all'interpretazione del Regolamento
- Art. 3 — Commissioni Consiliari
- Art. 4 — Cessazione e decadenza della carica di Componente

TITOLO II
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 5 — Presidenza
- Art. 6 — Segretario
- Art. 7 — Convocazione
- Art. 8 — Validità delle sedute
- Art. 9 — Verbali
- Art. 10 — Audizione

TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI: SPECIALI DI STUDIO, COMMISSIONI
CONSILIARI D'INDAGINE, COMMISSIONI DI CONTROLLO E GARANZIA

- Art. 11 __ Istituzione
- Art. 12 __ Compiti delle Commissioni speciali di studio
- Art. 13 __ Compiti delle Commissioni d'indagine
- Art. 14 __ Commissioni di controllo e garanzia
- Art. 15 __ Nomina dei Componenti

TITOLO IV
COMMISSIONI PERMANENTI

- Art. 16 — Istituzione
- Art. 17 — Funzioni
- Art. 18 — Composizione e nomina
- Art. 19 — Partecipazione
- Art. 20 — Convocazione d'urgenza
- Art. 21 — Conferenze dei Presidenti delle Commissioni. Riunioni congiunte.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 — Norme di rinvio
- Art. 23 — Pubblicità del Regolamento
- Art. 24 — Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali
- Art. 25 — Entrata in vigore
- Art. 26 __ Disposizioni finali